

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4138

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMOLDI

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e altre disposizioni, in materia di organismi di vigilanza degli enti e di responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato degli enti, delle banche, delle società di intermediazione finanziaria e delle imprese di assicurazione

Onorevoli Colleghi! — È nelle società commerciali di grandi dimensioni che risultano commessi i reati in grado di incidere sia sulla salute, sia sul risparmio dei cittadini, sia, infine, sulla libertà di mercato (corruzione); dalla Parmalat all'Ilva di Taranto, passando per i più recenti crac bancari, i crimini suscettibili di colpire duramente la collettività sono proprio quelli «alla portata» di realtà complesse e organizzate (i colossi manifatturieri, bancari, assicurativi). Esiste una normativa, adottata dall'Italia (nel 2001) emulando l'esperienza statunitense, la quale punta, da un lato, alla prevenzione dei reati d'impresa facendo leva su meccanismi intesi a promuovere la legalità dall'interno dell'ente (modelli di organizzazione e gestione, organismi di vigilanza) e, dall'altro, a reprimere gli illeciti sanzionando le aziende con sanzioni interdittive e con la confisca del profitto derivante da reato. Benché pensata per le società commerciali, la normativa in questione è assurda a punto di riferimento per la sanità pubblica, tanto che le regioni, in particolare la Lombardia, avevano importato gli schemi della legislazione statale adattandoli al sistema sanitario (codici etico-comportamentali e

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2016

organi di vigilanza nelle ex aziende ospedaliere e nelle ex aziende sanitarie locali).

La citata normativa, cioè il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sottoposta oggi a una duplice torsione: le grandi società (con in testa associazioni quali Confindustria e Associazione bancaria italiana) escogitano variegati escamotages per disapplicarla o anestetizzarla, mentre il Governo ha istituito una commissione interministeriale con il compito di riformarla. Dal canto suo, la regione Lombardia ha inspiegabilmente cancellato, con la riforma sanitaria dell'estate 2015, proprio quegli istituti, volti ad assecondare la legalità, che essa stessa aveva promosso e adottato, nell'ultimo quinquennio, in ambito sanitario.

La presente proposta di legge va, invece, nel senso di una razionalizzazione e di un potenziamento dei contenuti del decreto n. 231 del 2001; una riforma ispirata alla logica del doppio binario: contrastare più efficacemente i reati che germinano nelle corporation, e snellire – in via speculare – i controlli sulle piccole imprese, per loro natura non in grado di sopportare sia le sanzioni previste dallo stesso decreto, sia i costi dei modelli di organizzazione volti a prevenire la responsabilità da reato dell'impresa medesima.

Il rafforzamento del decreto legislativo n. 231 del 2001 si impenna sui ruoli dei modelli di organizzazione (in funzione preventiva dei reati) e degli organismi di vigilanza (OdV) interni alle suddette aziende. In dettaglio, occorre:

regolamentare la responsabilità da reato nei gruppi di imprese;

consolidare l'indipendenza dell'organismo di OdV;

eliminare la possibilità (introdotta dal Governo Monti) di assegnare i compiti dell'OdV al collegio sindacale (facoltà poi trasformata in obbligo, per le banche, tramite una circolare della Banca d'Italia);

abolire il divieto di commissariamento giudiziale per banche, intermediari finanziari e assicurazioni, un inaccettabile privilegio di cui godono questi attori economici; correlativamente, ripristinare la possibilità di applicare – nel processo penale, in sede cautelare – le sanzioni interdittive più incisive.

All'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 vanno, infine, sottratte le piccole imprese che, per semplicità organizzativa interna, non possono sopportare né le sanzioni né i costi dei controlli previsti dal decreto; l'individuazione della «piccola impresa» esige – nella prospettiva del medesimo decreto – l'utilizzo di un criterio legato al numero di dipendenti (in altre parole, un indice della sua complessità organizzativa): si è pertanto mutuata dalla normativa nazionale (il cosiddetto statuto dei lavoratori, di cui alla legge n. 300 del 1970) la soglia dimensionale (quindici dipendenti) sotto la quale si palesa la suddetta realtà produttiva (allo scopo di esentarla dalla responsabilità contemplata dal decreto legislativo n. 231 del 2001).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «enti» sono inserite le seguenti: «, con un numero di dipendenti superiore a quindici,»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «organismo» è inserita la seguente: «indipendente»;

2) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti soggetti ad attività di direzione e di coordinamento, indipendentemente dal numero di dipendenti previsto dall'articolo 1, comma 2».

Art. 2.

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 52 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è tenuto a effettuare solo le comunicazioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo»;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 55 è inserito il seguente:

«5-bis. La disposizione del comma 5 del presente articolo non si applica all'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6,

comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

Art. 3.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 97-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 176; settembre 1993, n. 385, sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 60-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione bancaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati.

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 266 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.